



ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA 2025–2028

RIFERIMENTI NORMATIVI, ADEMPIMENTI E INFORMAZIONI UTILI

LA PARTECIPAZIONE E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE SONO DISCIPLINATE:

- DALLO STATUTO,
- DAL REGOLAMENTO ORGANICO

Al fine di render più agevoli le procedure e gli adempimenti consequenziali, si riportano, di seguito, i riferimenti normativi più importanti.

SI PRECISA CHE IL PRESENTE TESTO NON SOSTITUISCE NÉ PREVALE SULLE NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI, MA COSTITUISCE UNICAMENTE UNO STRUMENTO DI CONSULTAZIONE.



1. Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto

– **Statuto Federale:**

- Articoli 26, 28, 30, 31.

– **Regolamento Organico:**

- Articolo 8.

– **Statuto Federale: Art. 26–Assemblea Nazionale: partecipazione**

I rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici esercitano il diritto di voto spettante per la categoria di tesseramento. **I rappresentanti degli atleti e dei tecnici partecipanti all'Assemblea Nazionale non possono ricevere né rilasciare deleghe in quella sede.**

In base al dettato del comma 2 art. 12 del Regolamento Organico, nei casi in cui il tesserato svolga attività in più di una categoria o in più società, deve optare per la categoria o per la società per la quale intende votare e in ogni caso esercita il voto una sola volta.

In base al dettato dell'art. 26 dello Statuto Federale comma. 1, per le società ed associazioni sportive associate alla FIPAV partecipano all'Assemblea Nazionale:

- La persona che ne ha la rappresentanza legale;
- Il rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati in attività;
- Il rappresentante dei tecnici sportivi maggiorenni tesserati in attività.

In caso di impedimento della persona che rappresenta legalmente la società o l'associazione sportiva, partecipa all'Assemblea quella che la sostituisce secondo l'ordinamento interno, od un suo delegato, purché componente il Consiglio Direttivo societario e regolarmente tesserato FIPAV.

In base al dettato dell'art. 26 dello Statuto Federale, comma 2, in attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee Nazionali di 1° grado, le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di Associazioni e Società aventi diritto a voto o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono; **I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Nazionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.**

In base al dettato dell'art. 26 dello Statuto Federale, comma 4, ai lavori dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Presidente Federale, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali e Territoriali, e di organi giurisdizionali e Commissioni Nazionali.

In base al dettato dell'art. 53 dello Statuto Federale comma 1, nelle Assemblee Periferiche, per la convocazione delle stesse, per la rappresentanza degli aventi diritto a voto, per l'attribuzione dei voti, nonché per ogni altra norma procedurale si applicano le medesime norme statutarie in vigore per l'Assemblea Nazionale, se non diversamente previsto. La partecipazione e le deleghe di rappresentanza sono disciplinate all'art. 26 dello Statuto Federale. **Ne deriva che, nelle rispettive Assemblee Periferiche, Presidenti e componenti dei Comitati Regionali, nonché Presidenti e componenti dei Comitati Territoriali, non possono rappresentare affiliati e società né direttamente né per delega.**

– **Statuto Federale: Art. 28–Assemblea Nazionale: diritto di voto**

6. Nelle Assemblee elettive i voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva sono espressi:

- a. Per l'elezione del Presidente Federale, dei Vice Presidenti e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per la quota parte pari al settanta per cento da chi ne ha la rappresentanza legale, per la quota parte pari al venti per cento dal rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati in attività e per la quota parte pari al dieci per cento dal rappresentante dei tecnici sportivi tesserati maggiorenni e in attività; il rappresentante degli atleti tesserati maggiorenni in attività e quello dei tecnici sportivi tesserati maggiorenni e in attività sono eletti dai tesserati di ciascuna società e associazione sportiva;
- b. Per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale da chi ne ha la rappresentanza legale per l'intera quota pari al cento per cento.

La stagione sportiva tenuta in considerazione ai fini dell'assegnazione dei voti supplementari è quella 2023/2024.



– **Statuto Federale: Art. 30–Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: composizione e convocazione**

1. Le Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici sono composte dai rappresentanti degli atleti maggiorenni tesserati e i rappresentanti dei tecnici maggiorenni tesserati eletti dai tesserati di ciascuna società o associazione sportiva associata.

– **Statuto Federale: Art. 31–Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: attribuzioni**

3. Esclusivamente nelle Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici, gli aventi diritto al voto possono essere portatori di deleghe in numero non superiore a tre.

Si rammenta che ogni partecipante avente diritto a voto dovrà esibire alla Commissione Verifica Poteri:

- Documento di identità personale in corso di validità;
- Attestazione estratto voti esprimibili stampato da www.federvolley.it sezione Tesseramento online–Società;
- Eventuali deleghe.

2. Candidature

– **Statuto Federale:**

- Articolo 21, 22 e 23.

– **Regolamento Organico:**

- Articolo 18.

– **Statuto Federale: Art. 22–Eleggibilità**

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente Federale, di Vice Presidente, di componente del Consiglio Federale, di Presidente o componente di Comitato Regionale o Territoriale coloro che, siano regolarmente tesserati;
4. Tutti coloro che sono eleggibili devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. Essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b. Aver raggiunto la maggiore età;
 - c. Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - d. Non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - e. Non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - f. Non avere come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione;
 - g. Non essere in posizione di conflitto di interessi, anche economici, con la carica federale ricoperta;
 - h. Non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.
5. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

– **Statuto Federale: Art. 23–Incompatibilità**

1. La carica di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, componente il Collegio dei Revisori dei Conti e componente degli Organi Giurisdizionali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o periferica;
4. Nessuno può ricoprire due cariche federali elettive. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche o qualifiche entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata decadenza automatica dalla carica assunta posteriormente;
5. Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati.



Si rammenta che, in base al dettato dell'art. 21 Statuto Federale comma 2, **ciascun tesserato** in possesso dei requisiti indicati all'art. 22 dello Statuto Federale **potrà presentare la propria candidatura AD UNA SOLA carica elettiva territoriale, regionale o nazionale**, fino alle ore 12.00 di Sabato 18 Gennaio 2025, con le seguenti modalità:

- **CANDIDATURE ALLE CARICHE NAZIONALI**

Le candidature devono pervenire nel termine di cui all'art. 21 comma 2 dello Statuto Federale (18 Gennaio 2025, ore 12.00) a pena di irricevibilità e, **anche in deroga alle vigenti disposizioni regolamentari**, possono essere:

- Depositare direttamente presso la Segreteria Generale – Via Vitorchiano, 81/87 – 00189 – Roma;
- Inviare a FIPAV a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo corriere;
- Inviare in formato PDF, allegando copia di un documento di identità in corso di validità, a mezzo Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo candidature.nazionali@fipav.legalmail.it, inviata da casella di Posta Elettronica Certificata;
- Inviare in formato PDF, allegando copia di un documento di identità in corso di validità, a mezzo Posta Elettronica Ordinaria, all'indirizzo segreteria@federvolley.it. In caso di invio mediante Posta Elettronica Ordinaria, la Segreteria Generale non assume alcuna responsabilità in ordine alla corretta e tempestiva ricezione.

- **Regolamento Organico: Art. 18-Presentazione ed accettazione delle candidature**

- La candidatura, a pena di inammissibilità, deve contenere l'espressa dichiarazione di possesso di tutti i requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto Federale agli articoli 22, comma 4, o 43, comma 1, per la candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le candidature dei rappresentanti degli atleti/e non in attività, dovranno essere altresì accompagnate da espressa dichiarazione dell'interessato/a di aver partecipato a competizioni almeno di livello regionale per almeno due stagioni sportive nell'ultimo decennio.

La candidatura deve contenere l'indicazione chiara e precisa della carica per la quale è presentata e, per l'elezione a Consigliere Federale, l'indicazione di volersi candidare quale "Consigliere" ovvero "Rappresentati degli Atleti" ovvero "Rappresentante dei Tecnici".

Le candidature per le cariche di Presidente, Vice Presidente o Consigliere Federale devono essere accompagnate dalla documentazione di cui all'art. 21, comma 3, dello Statuto Federale, e precisamente:

- La candidatura alla carica di Presidente deve essere accompagnata da un bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio olimpico seguente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.
- Le candidature alla carica di Presidente Federale, nonché quelle alle cariche di Vice Presidente e Consigliere Federale, devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno quaranta e venti società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto di voto alla data della convocazione dell'Assemblea.
- Le candidature dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nel Consiglio Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno ottanta atleti maggiorenni e da quaranta tecnici sportivi regolarmente tesserati alla FIPAV presso società ed associazioni sportive aventi diritto di voto alla data di convocazione dell'Assemblea.

Limitatamente alle candidature alla carica di Presidente e di Vice Presidente il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione deve essere comprensivo della rappresentanza degli atleti e dei tecnici. A tal fine nel numero minimo prescritto dall'art. 21 comma 3 dello Statuto Federale, devono essere presenti rispettivamente il 20% e il 10 % delle sottoscrizioni di atleti e tecnici.

Le candidature dei rappresentanti degli atleti non in attività dovranno essere altresì accompagnate da espressa dichiarazione dell'interessato di aver partecipato a competizioni almeno di livello regionale per almeno due stagioni sportive nell'ultimo decennio.

Si ricorda che **i candidati alle cariche elettive**, nelle rispettive Assemblee, nonché i soggetti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 26 Statuto federale **NON POSSONO RAPPRESENTARE SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI NÉ DIRETTAMENTE NÉ PER DELEGA.**



3. Deleghe

- **Statuto Federale:**
 - Articolo 26.
- **Regolamento Organico:**
 - Articoli 7, 8 e 9.

Un sodalizio può essere rappresentato da un Delegato purché sia inserito nel Consiglio Direttivo dello stesso e risulti tesserato per la corrente stagione sportiva, fermo restando il potere di delega interna ed esterna del sodalizio. Una Società, in ogni ciclo Assembleare, può essere rappresentata da un diverso dirigente (purché sia inserito nel Consiglio Direttivo della medesima).

Il Legale Rappresentante di ogni società o associazione sportiva avente diritto a partecipare all'Assemblea Nazionale può farsi rappresentare da un altro partecipante della stessa categoria.

- Il Legale Rappresentante del sodalizio o suo delegato (S) **può rappresentare** solo altri sodalizi;
- Il rappresentante degli Atleti (A) **non può dare o ricevere deleghe** di altri rappresentanti Atleti;
- Il rappresentante dei Tecnici (T) **non può dare o ricevere deleghe** di altri rappresentanti Tecnici.

La delega del Legale Rappresentante ad altro componente del Consiglio Direttivo societario (**delega "interna"**) deve essere conferita per iscritto e nominativamente, mediante gli appositi moduli predisposti dalla FIPAV e resi disponibili su www.federvolley.it, unitamente all'avviso di convocazione (art. 7 del Regolamento Organico).

La delega di rappresentanza tra affiliati (**delega "esterna"**) deve essere conferita per iscritto e nominativamente alla persona che partecipa all'Assemblea quale rappresentante dell'affiliato delegato, mediante gli appositi moduli predisposti dalla FIPAV e resi disponibili su www.federvolley.it, unitamente all'avviso di convocazione (art. 8 comma 2 del Regolamento Organico).

- **Fac-simile Delega Assemblea Nazionale**

LA PRESENTE ATTESTAZIONE DEVE ESSERE ESIBITA IN ORIGINALE ALLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI, UNITAMENTE ALLA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DELEGANTE IN CORSO DI VALIDITA'.

L'ATTESTAZIONE PER ESTRATTO DEVE ESSERE STAMPATA DA www.federvolley.it SEZIONE TESSERAMENTO ONLINE-SOCIETA' E FIRMATA DIGITALMENTE TRAMITE IL DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE.

La Commissione Verifiche Poteri potrà accettare gli attestati per estratto (deleghe) solo se riportano in basso a sinistra il codice identificativo della firma digitale.



4. Verifica Poteri e Composizione Seggio

- **Statuto Federale:**
 - Articolo 29.
- **Regolamento Organico:**
 - Articoli 15, 21, 31 e 36.

Si rammenta che:

- Ogni partecipante avente diritto al voto dovrà esibire alla Commissione Verifica Poteri:
 - Documento di identità personale in corso di validità;
 - Attestazione estratto voti esprimibili, stampato dal www.federvolley.it sezione Tesseramento online-Società;
 - Eventuali deleghe.

5. Validità della costituzione dell'Assemblea

- **Statuto Federale:**
 - Articolo 27, 33.
- **Regolamento Organico:**
 - Articolo 37.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea si fa riferimento all'art. 27 dello Statuto Federale, comma 1: l'Assemblea Nazionale è validamente costituita:

- In prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà degli aventi diritto a voto;
- in seconda convocazione, salvo quanto previsto dagli artt. 21 e 67 del presente Statuto, quando sia presente o rappresentato almeno il 35% degli aventi diritto a voto ove si tratti di Assemblea nella quale si deve procedere all'elezione di Organi Federali.

6. Ufficio di Presidenza

- **Regolamento Organico:**
 - Articolo 22.

Constata la validità della costituzione dell'Assemblea, il Presidente Federale in carica, assumendo provvisoriamente la presidenza dell'Assemblea, dispone la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da un Vice Presidente. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della FIPAV.

7. Rappresentanti Atleti e Rappresentanti Tecnici

- **Statuto Federale:**
 - Articolo 26.
- **Regolamento Organico:**
 - Articolo 4, 7 e 10.

Per i rappresentanti Tecnici ed Atleti, la Società regolarmente affiliata nella stagione 2024/2025 effettua l'aggiornamento dei rappresentati Tecnici ed Atleti con il dispositivo di firma digitale dal profilo del Tesseramento online, tramite la funzione "Rappresentanti Tecnici ed Atleti" (verificare l'effettiva apposizione della firma digitale).



In base al dettato del comma 2 art. 7 del Regolamento Organico, qualora in una società non sussistano le condizioni per l'elezione dei rappresentanti Atleti e Tecnici (assenza di Atleti/Tecnici maggiorenni, assenza di tesseramento societario per i Tecnici), la quota spettante a tali rappresentanti non potrà essere attribuita al Legale Rappresentante della Società.

8. Votazioni

- **Statuto Federale:**
 - Articolo 25, comma 2, lett. b.
- **Regolamento Organico:**
 - Articolo 24.

Il seggio elettorale sarà aperto per le operazioni di verifica poteri dalle ore 11.00 di Sabato 22 Febbraio 2025 e dalle ore 8.00 di Domenica 23 Febbraio 2025.

La votazione avverrà tramite utilizzo di apparato informatico (PC touchscreen), con scrutinio istantaneo in modalità pubblica al termine delle operazioni di voto.

In sede assembleare, per eliminare i decimali dai conteggi, le quote di voto attribuite ai tre rappresentanti delle società e riportate sulle "attestazioni" saranno moltiplicate per dieci.

Per le Assemblee Nazionali vale il principio dell'attribuzione dei voti secondo le seguenti modalità:

- **70% al Rappresentante Legale del Sodalizio o suo delegato (S) PER LA VOTAZIONE DI PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI FEDERALI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;**
- **100% al Rappresentante Legale del Sodalizio o suo delegato (S) PER LA VOTAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO FEDERALE;**
- **20% al rappresentante degli Atleti (A) PER LA VOTAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;**
- **10% al rappresentante dei Tecnici (T) PER LA VOTAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;**

ESEMPIO 1: Sodalizio avente diritto a 2 voti:

Voti attribuiti: $2 \times 10 = 20$					
Voti spettanti al rappresentante legale Sodalizio o suo delegato	S	70%	di 20	=	14
Voti spettanti al rappresentante legale Sodalizio o suo delegato	S	100%	di 20	=	20
Voti spettanti al rappresentante degli Atleti	A	20%	di 20	=	4
Voti spettanti al rappresentante dei Tecnici	T	10%	di 20	=	2

ESEMPIO 2: Sodalizio avente diritto a 15 voti:

Voti attribuiti: $15 \times 10 = 150$					
Voti spettanti al rappresentante legale Sodalizio o suo delegato	S	70%	di 150	=	105
Voti spettanti al rappresentante legale Sodalizio o suo delegato	S	100%	di 150	=	150
Voti spettanti al rappresentante degli Atleti	A	20%	di 150	=	30
Voti spettanti al rappresentante dei Tecnici	T	10%	di 150	=	15

Al fine di garantire la segretezza del voto, i "tagli" delle schede saranno generati automaticamente dal sistema mediante algoritmi che non ne consentiranno il tracciamento.

Tutti i delegati votano per la carica di Presidente, Vice Presidente e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (**S, A, T**).


Per gli 8 componenti del Consiglio Federale votano solo i delegati dei sodalizi (**S**).



DA ELEGGERE	VOTANO	CAT	% VOTI
<ul style="list-style-type: none"> PRESIDENTE FEDERALE VICE PRESIDENTI FEDERALI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 	LEGALE RAPPRESENTANTE SODALIZIO O SUO DELEGATO	S	70%
	RAPPRESENTANTI CATEGORIA ATLETICI	A	20%
	RAPPRESENTANTI CATEGORIA TECNICI	T	10%
<ul style="list-style-type: none"> 8 CONSIGLIERI 	LEGALE RAPPRESENTANTE SODALIZIO O SUO DELEGATO	S	100%

La Commissione Verifica Poteri rilascerà un tagliando da utilizzare per l'accesso alle cabine di voto, dove si potranno esprimere le proprie preferenze sulle schermate di un apparato informatico (PC touchscreen) appositamente predisposto.

- Il tagliando riporterà le seguenti informazioni:
 - Categoria di tesseramento (Dirigente/Atleta/Tecnico);
 - QR code contenente tutte le informazioni, criptate, relativamente a numero di voti, società di riferimento, eventuali deleghe.



Ogni elettore, in base allo schema sopra riportato, sulle schede elettorali di propria pertinenza può esprimere:

- Una preferenza per l'elezione del Presidente Federale (S-A-T);
- Due preferenze per l'elezione dei Vice Presidenti (S-A-T);
- Otto preferenze per l'elezione dei Consiglieri Federali (S);
- Una preferenza per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (S-A-T);
- Tre preferenze per l'elezione dei Rappresentanti Atleti (A);
- Una preferenza per l'elezione del Rappresentante Tecnici (T).

Le modalità di votazione e di chiusura delle schede vanno chiaramente illustrate agli elettori.

FAC-SIMILE SCHERMATA DI VOTO



Il seggio dovrà essere allestito con più cabine per permettere a più elettori contemporaneamente di poter esprimere il proprio voto in piena autonomia e riservatezza.

Gli elettori potranno presentarsi in una qualsiasi delle postazioni dove è stata effettuata la Verifica Poteri e richiedere l'accesso alla cabina per il voto presentando il tagliando ricevuto precedentemente e il proprio documento di riconoscimento; quest'ultimo sarà trattenuto dalla Commissione Verifica Poteri durante le operazioni di voto, e restituito all'elettore una volta uscito dalla cabina.

9. Scrutinio

Al termine delle operazioni di voto, effettuate le opportune verifiche, sarà possibile procedere allo scrutinio istantaneo dei risultati.

In base all'art. 29 dello Statuto Federale, si procederà allo scrutinio con il seguente ordine:

- Presidente;
- Vice Presidenti;
- Rappresentante Tecnici;
- Rappresentanti Atleti (2 Atlete e 1 Atleta);
- Consiglieri;
- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti.

Al termine di ciascuno scrutinio, il Presidente dell'Assemblea procederà alla proclamazione degli eletti, quindi, terminata la procedura per tutte le cariche, a dichiarare chiusa l'Assemblea.

Tutta la documentazione per lo svolgimento delle Assemblee Federali e l'elenco dei voti assembleari sono integralmente riportati sul sito federale www.federvolley.it.

I certificati elettorali saranno disponibili, nel profilo societario del tesseramento on line, a partire da Martedì 7 Gennaio 2025.